



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del
3.9.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67
del 30.10.2012*

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – ALIQUOTE	3
ART. 3 – DETRAZIONE	3
ART. 4 – EFFICACIA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE.....	4
ART. 5 – ABITAZIONI DEGLI ANZIANI O DISABILI RICOVERATI	4
ART. 6 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	4
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	5
ART. 8 – SANZIONI ED INTERESSI	5
ART. 9 – RAVVEDIMENTO	6
ART. 10 – SPESE DI NOTIFICAZIONE: RINVIO.....	6
ART. 11 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	6
ART. 12 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE: RINVIO	7
ART. 13 – AUTOTUTELA: RINVIO	7
ART. 14 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE: RINVIO	7
ART. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	7
ART. 16 – IMPORTI MINIMI: RINVIO	7
ART. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA	8
ART. 18 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RINVIO	8
ART. 19 – INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	8
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE	8

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23 ed all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nel comune di Lucca sono stabilite come segue:
 - a) aliquota dello 1,06 % (uno virgola zerosei per cento) per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;
 - b) aliquota dello 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dal successivo art. 5;
 - c) aliquota dello 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a)¹;
 - d) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, il quale a sua volta deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
 - e) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari adibite a sale cinematografiche e/o teatrali.
2. ~~Per le ipotesi non disciplinate dal precedente comma si applicano le aliquote stabilite dalle vigenti norme di legge. (Abrogato²)~~
3. L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere c) e d) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini stabiliti, individuando l'unità immobiliare interessata e documentando, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.
4. L'aliquota stabilita per l'abitazione principale, relative pertinenze ed abitazioni assimilate di cui all'art. 5, è di integrale competenza comunale. Le altre aliquote sopra stabilite comprendono la quota di competenza statale prevista dal comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214.

¹ Alla lettera c) le parole dopo "regolarmente registrato" sono state aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 30.10.2012.

² Il comma 2 è stato abrogato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 30.10.2012.

Art. 3 – Detrazione

1. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura di duecento euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non in base alla quota di possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. Resta ferma la spettanza, per gli anni 2012 e 2013, della maggiorazione della detrazione di cinquanta euro prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Art. 4 – Efficacia delle aliquote e della detrazione

1. Le aliquote e la detrazione stabilite negli articoli precedenti restano in vigore fino ad una loro diversa determinazione, in mancanza della quale si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Il trattamento di abitazione principale si applica anche alle eventuali pertinenze, individuate secondo i criteri ordinari stabiliti per l'imposta municipale propria.
3. La maggiorazione della detrazione di 50 euro prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è applicabile solo quando i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del figlio sussistono in riferimento alla unità immobiliare assimilata all'abitazione principale.
4. Gli interessati sono tenuti a comunicare al comune, a pena di decadenza dal relativo beneficio, mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, la spettanza del trattamento di abitazione principale, individuando l'unità immobiliare interessata e le eventuali pertinenze e documentando, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non saranno quindi considerate valide dichiarazioni generiche e non documentate.

Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, quindi con perizia dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del proprietario e con spese a suo carico, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n° 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il contribuente è tenuto a presentare al comune la dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, individuando l'unità immobiliare interessata, le eventuali pertinenze ed allegando la documentazione prevista.
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici all'uopo incaricati, senza oneri per lo stesso contribuente.
7. Per la individuazione dei presupposti di applicazione delle norme suddette, si deve tenere conto dei seguenti criteri:
- a) Non sussiste il diritto alla agevolazione suddetta in presenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - b) Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo di effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, durante la cui durata l'imposta è dovuta sull'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504.
 - c) Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo successivo alla effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, anche se di fatto il fabbricato non è utilizzato.
 - d) L'agevolazione in questione può essere quindi essere riconosciuta per i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo antecedente alla effettuazione di tali interventi, ovviamente a condizione che i fabbricati non siano di fatto utilizzati.

Art. 7 – Attività di controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia (art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23).

Art. 8 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 51.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di euro 51. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di euro 154. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di euro 258.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo dovuto e della sanzione.
5. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.

Art. 9 – Ravvedimento

1. Si applica all'imposta municipale propria l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. In deroga alla previsione del comma 6 dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998, le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, si applicano solo nei casi ed entro i termini ivi previsti.

Art. 10 – Spese di notificazione: rinvio.

1. Si applicano all'imposta municipale propria le disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notificazione di cui all'art. 6 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, se di importo superiore ad euro 300,00 fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal dirigente competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12 – Accertamento con adesione: rinvio

1. Si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – Autotutela: rinvio

1. Si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dal dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Interpello del contribuente: rinvio

1. Si applica all'imposta municipale propria l'interpello del contribuente, così come disciplinato dal dall'art. 8-bis del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – Rimborsi e compensazione

1. Ai fini della previsione dell'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n° 296, secondo cui il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si intende come tale quello in cui è intervenuta una decisione definitiva a seguito di procedimento contenzioso. Spettano al contribuente gli interessi nella misura di legge.
2. Il termine di cinque anni per la presentazione della domanda di rimborso, decorrente dal giorno del versamento ai sensi della norma citata nel comma precedente, si calcola in riferimento alla data del saldo ovvero dell'unico versamento eseguito.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 16 – Importi minimi: rinvio

1. Ai fini della individuazione degli importi minimi di pagamento, rimborso, accertamento, riscossione coattiva, si applicano all'imposta municipale propria i criteri stabiliti dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 – Contenzioso tributario: rinvio

1. Si applicano all'imposta municipale propria le disposizioni in materia di costituzione e rappresentanza nei giudizi avanti le Commissioni tributarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
